

SANLORENZO

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sanlorenzo S.p.A.

Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022
In vigore dal 1° aprile 2022

INDICE

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di applicazione della Procedura	4
4. Registro Parti Correlate	4
5. Esclusioni.....	5
6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.....	6
7. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
8. Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza non di competenza assembleare	9
9. Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza non di competenza assembleare	11
10. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare.....	13
11. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate.....	13
12. Procedura per delibere quadro	13
13. Informazioni al pubblico e comunicazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate	14
14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate	14
15. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate	15

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) in ossequio all’articolo 2391-*bis* del codice civile e al Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento**”, accluso quale **Allegato A** alla Procedura), e sulla base, in quanto applicabile, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “**Comunicazione**”, acclusa quale Allegato B alla Procedura).

2. Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in precedenza o nel seguito della Procedura, nella Procedura i seguenti termini avranno il significato agli stessi di seguito attribuito (essendo specificato che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa).

“**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**” indica gli amministratori della Società che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e riconosciuti indipendenti dalla Società anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.

“**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**” indica il comitato costituito in seno al consiglio di amministrazione della Società in ossequio al Regolamento e regolato dalla Procedura.

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**” indica, rispetto a ciascuna specifica Operazione con Parte Correlata, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Controllate**” indica le controllate italiane od estere della Società.

“**Dirigente Preposto**” indica il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall’articolo 154-*bis* del TUF della Società.

“**Operazione con Parti Correlate**” od “**Operazione**” ha il significato di cui al Regolamento e dunque ha il significato di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, come indicato nell’Appendice al Regolamento, che si trascrive, “*un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 12]. Tra tali operazioni rientrano: - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche*”.

“**Operazioni di Importo Esiguo**” indica (i) ciascuna singola Operazione con Parti Correlate che siano persone fisiche il cui controvalore sia inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) e (ii) ciascuna singola Operazione con Parti Correlate che non siano persone fisiche, ma persone giuridiche, società o enti, il cui controvalore sia inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), essendo specificato che, riguardo a ciascuna Operazione realizzata con più atti frazionati, le predette soglie sono da applicare con riferimento al controvalore dell’Operazione unitariamente considerata e si intendono superate quando i

singoli frazionamenti compiuti nell'arco di un periodo di tempo degli ultimi 12 (dodici) mesi, pur se distintamente inferiori alle predette somme, abbiano complessivamente controvalore superiore.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica ciascuna singola Operazione con Parti Correlate in cui sia superato anche solo uno degli indici di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 2 della Comunicazione).

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie” indica le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 3 della Comunicazione).

“Parte Correlata” ha il significato di cui al Regolamento e dunque ha il significato di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, come indicato nell'Appendice al Regolamento, che si trascrive, *“una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.*

- (a) *Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:*
 - (i) *ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;*
 - (ii) *ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o*
 - (iii) *è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.*
- (b) *Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:*
 - (i) *l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);*
 - (ii) *un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);*
 - (iii) *entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;*
 - (iv) *un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;*
 - (v) *l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;*
 - (vi) *l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
 - (vii) *una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);*
 - (viii) *l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].*

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]”.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni, recante la disciplina degli emittenti.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2 Ai fini delle definizioni e della Procedura, le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche" e "stretti familiari" sono quelle individuate dall'Appendice al Regolamento e la nozione di "*joint venture*" è quella individuata dallo IAS 28.

3. Ambito di applicazione della Procedura

- 3.1 La Procedura regola, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, le Operazioni con Parti Correlate concluse:
- (i) dalla Società; e
 - (ii) dalle Controllate e che siano esaminate o approvate dalla Società stessa secondo quanto indicato al punto 7 della Comunicazione.
- 3.2 La Procedura non si applica nel caso in cui la controparte della Società o della Controllata sia un soggetto diverso da una Parte Correlata, non avvalendosi la Società della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

4. Registro Parti Correlate

- 4.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della Procedura (il "**Registro Parti Correlate**"). Il Registro Parti Correlate può essere cartaceo o informatico.
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dal Dirigente Preposto quale responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società, con il supporto di tale funzione aziendale e delle altre funzioni aziendali competenti.
- 4.3 Il Registro Parti Correlate contiene tante sezioni quante sono le categorie di soggetti identificabili come Parti Correlate e le informazioni necessarie per la loro identificazione (tra cui nome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, per le persone fisiche luogo e data di nascita e, per gli stretti familiari, il soggetto collegato e la tipologia di rapporto).
- 4.4 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società, nonché ai soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122 del TUF, l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli stretti familiari, alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza significativa o sono uno dei suoi dirigenti con responsabilità strategiche (o di una sua controllante).
- 4.5 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società, nonché i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122 del TUF, sono in ogni caso tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società della Società qualsiasi variazione rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati.
- 4.6 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro Parti Correlate ed effettua ulteriori controlli con periodicità almeno annuale.

- 4.7 Il Registro Parti Correlate, con i relativi aggiornamenti, viene messo a disposizione delle funzioni aziendali sul portale aziendale¹.

5. Esclusioni

- 5.1 Ferme restando e in aggiunta alle esclusioni di cui all'articolo 13, commi 1, 1-bis e 4 del Regolamento, le procedure di cui ai successivi articoli 8 e 9 non si applicano:

- (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative condizioni esecutive;
- (iii) fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1 del Regolamento e di cui al precedente punto (ii), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che le stesse siano assunte nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- (iv) alle Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermi gli obblighi di comunicazione a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c) del Regolamento.

- 5.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, la Procedura non si applica alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Ai fini di quanto sopra, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle controllate o dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

In ogni caso, ove nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione vi siano interessi di altre Parti Correlate, dev'essere attivata, come del caso in ragione del fatto che si tratti di una Operazione di Minore Rilevanza oppure di una Operazione di Maggiore Rilevanza, la procedura di cui al successivo articolo 8 oppure la procedura di cui al successivo articolo 9 e la valutazione della significatività degli interessi è rimessa caso per caso alla valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; detta valutazione dev'essere condotta secondo i principi generali indicati al punto 21 della Comunicazione. Ove invece nelle società controllate o collegate controparti nell'Operazione non vi siano interessi di altre Parti Correlate, la Procedura non si applicano.

- 5.3 Ove espressamente consentito dallo statuto, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate possono essere compiute dal soggetto competente ad assumerle (ferme (i) l'applicabilità del successivo articolo 8.7 e (ii) la riserva di competenza in capo al consiglio di amministrazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al successivo articolo 9) senza che si debbano applicare, come del caso in ragione del fatto che si tratti di una Operazione di Minore Rilevanza oppure di una Operazione di Maggiore Rilevanza, la procedura di cui al successivo articolo 8 oppure la procedura di cui al successivo articolo 9, ma fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento, a condizione che:

¹ https://slyacht.sharepoint.com/Sanlorenzo%20Corporate/company_portal/SitePages/Home.aspx

- (i) in caso di Operazioni di competenza degli amministratori delegati o del comitato esecutivo, vengano informati tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle stesse, come del caso, il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del comitato esecutivo e, in ogni caso, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; in caso di Operazioni di competenza del presidente del consiglio di amministrazione che sia anche amministratore delegato, venga informato tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle stesse il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
 - (ii) le Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile della Società;
 - (iii) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto (ii) predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza inerenti all'Operazione e il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- 5.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 5 trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Controllate ai sensi del precedente articolo 3.1, punto (ii).
- 5.5 Gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno annualmente, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa scritta sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza escluse ai sensi del presente articolo 5 dall'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 9, in relazione alle quali devono essere rese anche adeguate informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al medesimo articolo 5.

6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 6.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e ne nomina i componenti e il presidente. Il Comitato è necessariamente composto da tre Amministratori Indipendenti.
- 6.2 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate soltanto quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti.
- 6.3 Salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è equiparata a quella del consiglio di amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore importa l'automatica immediata decadenza dal Comitato.
- 6.4 L'eventuale compenso per la partecipazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stabilito dal consiglio di amministrazione. Saranno in ogni caso rimborsate le spese ragionevolmente sostenute e documentate per l'esercizio dell'incarico.

- 6.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta sia necessario ai sensi della Procedura e comunque ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno semestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al suo presidente due dei suoi componenti, oppure il presidente del collegio sindacale, oppure il presidente del consiglio di amministrazione.
- 6.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, su proposta del suo presidente, può designare in via permanente un segretario del Comitato, anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di mancata nomina del segretario permanente, ovvero in caso di sua indisponibilità, il segretario viene nominato in occasione di ciascuna riunione, anche al di fuori dei componenti del Comitato, dal presidente del Comitato. In entrambi i casi il segretario deve possedere i requisiti richiesti per il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione dal regolamento che definisce le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione stesso e dei suoi comitati adottato dal consiglio di amministrazione e tempo per tempo vigente (il "**Regolamento del CDA**").
- 6.7 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco effettivo da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.
- 6.8 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono altresì partecipare gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate competenti per materia, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso, che vengano eventualmente invitati dal suo presidente. Al momento della votazione i soggetti diversi dai componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dal segretario dovranno allontanarsi dalla riunione.
- 6.9 La convocazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti ai componenti del Comitato e ai sindaci almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun componente e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 6.10 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 6.11 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17.4 dello statuto della Società per le riunioni del consiglio di amministrazione tenute mediante mezzi di telecomunicazione e quanto disposto in ordine alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione dal Regolamento del CDA.
- 6.12 È compito del presidente del Comitato assicurare che l'invio preventivo ai componenti del Comitato e al presidente del collegio sindacale dell'informativa inerente alle materie all'ordine del giorno avvenga, ferme in ogni caso le previsioni dei successivi articoli 8 e 9, nel rispetto dei termini e delle modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite stabilite dal Regolamento del CDA per l'informativa da rendere prima delle riunioni del consiglio di amministrazione.
- 6.13 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono essere verbalizzate; i verbali sono redatti e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono conservati agli atti della Società. Le modalità di verbalizzazione delle riunioni del Comitato sono quelle stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione dal Regolamento del CDA, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.
- 6.14 Per la validità delle sedute del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica; per il calcolo della maggioranza deliberativa gli amministratori

astenuti non si considerano presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Comitato, se presente.

- 6.15 Per quanto non previsto dalla Procedura, alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano *mutatis mutandis* le norme del Regolamento del CDA e quelle dello statuto della Società che disciplinano le adunanze del consiglio di amministrazione, anche in tema di validità delle riunioni totalitarie (essendo a tal fine necessaria la presenza di tutti i componenti del Comitato e del presidente del collegio sindacale e che nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno).
- 6.16 Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali.

7. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

7.1 I soggetti che sono competenti in relazione all'effettuazione di una determinata operazione, prima di avviare le relative trattative:

- (i) verificano se la controparte sia una Parte Correlata, anche consultando il Registro Parti Correlate;
- (ii) ove verificano che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e che si tratta di un'Operazione con Parti Correlate, informano tempestivamente il Dirigente Preposto quale responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società, specificando, oltre che gli altri elementi in concreto rilevanti ai fini della descrizione della specifica Operazione, perlomeno:
 - a. il nominativo della controparte contrattuale e la natura della correlazione;
 - b. l'oggetto, le condizioni economiche e a quelle principali non economiche dell'Operazione;
 - c. le ragioni e la convenienza dell'Operazione e gli eventuali profili di rischio e criticità che comporta per la Società;
 - d. la tempistica prevista per il compimento dell'Operazione;
 - e. eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati;
 - f. se si ritiene che si tratti di un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard; in tal caso la comunicazione deve specificare, oltre a quanto sopra previsto, le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e deve fornire oggettivi elementi di riscontro.

L'informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva e integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

7.2 Ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 7.1, il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società effettua, con l'ausilio della predetta funzione aziendale, le verifiche necessarie e stabilisce, se del caso anche consultandosi con il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e con il presidente del collegio sindacale:

- (i) se l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e sia una Operazione di Minore Rilevanza e debba essere applicata la procedura di cui al successivo articolo 8;
- (ii) se l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e sia una Operazione di Maggiore Rilevanza e debba essere applicata la procedura di cui al successivo articolo 9;
- (iii) se l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e se ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5;
- (iv) se l'operazione proposta non rilevi ai sensi della Procedura.

- 7.3 Nei casi previsti dal precedente articolo 7.1(i) e dal precedente articolo 7.2(ii), il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società deve attivare la procedura di cui al successivo articolo 8 o la procedura di cui al successivo articolo 9, inviando senza indugio al presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al presidente del collegio sindacale una comunicazione scritta in cui riporta, anche in allegato, le medesime informazioni indicate nel precedente articolo 7.1.
- 7.4 Nel caso previsto dal precedente articolo 7.2(iii), il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società deve descrivere l'operazione proposta nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate (come definito e disciplinato dal successivo articolo 14); resta inoltre fermo quanto previsto dal precedente articolo 5.5 e restano fermi gli obblighi di comunicazione a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento in ordine alle Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 7.5 Nel caso previsto dal precedente articolo 7.2(iv), il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società comunica per iscritto senza indugio al soggetto competente ad effettuarla che l'operazione proposta non rilevi ai fini della Procedura.

8. Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza non di competenza assembleare

- 8.1 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 7.3 avente ad oggetto una Operazione di Minore Rilevanza, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve convocare il Comitato stesso, mediante avviso di convocazione da inviarsi nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 6.9 e nel quale devono essere contenute, anche in allegato, le medesime informazioni di cui al precedente articolo 7.1.
- 8.2 Il presidente del Comitato deve altresì curare, in qualunque caso in cui l'informativa ricevuta ai sensi del precedente articolo 7.3 inerente alla specifica Operazione di Minore Rilevanza sia incompleta, che la stessa venga integrata dal responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società e/o dai soggetti competenti a concluderla e deve fornire agli altri componenti del Comitato le informazioni aggiuntive così acquisite.
- 8.3 La riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve tenersi in tempo utile per la data prevista per la decisione in ordine alla specifica Operazione di Minore Rilevanza e, nel caso in cui questa sia di competenza del consiglio di amministrazione, prima della riunione dello stesso chiamata a deliberare sulla stessa. Il Comitato, su decisione del suo presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, può esaminare la specifica Operazione di Minore Rilevanza anche in più riunioni distinte.
- 8.4 In relazione a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ciascun componente del Comitato dichiara l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica stessa (anche, eventualmente, in relazione alla controparte delle Controllate). Tale dichiarazione, ove attesti l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione di Minore Rilevanza, può anche essere resa in apertura della riunione del Comitato chiamata a valutarla e conseguentemente verbalizzata, mentre ove attesti l'esistenza di rapporti di correlazione deve essere resa per iscritto, con comunicazione da inviare senza indugio al presidente del Comitato.
- 8.5 Qualora non siano presenti tre Amministratori Indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza si dichiarino correlati con riferimento alla specifica Operazione, a tutela della stessa il ruolo del Comitato sarà svolto dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal collegio sindacale. Qualora si ricorra al parere del collegio sindacale, i componenti del collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione oggetto di esame, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- 8.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - o, quando applicabile, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5 - hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, anche attraverso l'acquisizione di perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali, che dovranno essere trasmessi a tutti i componenti del Comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del Comitato stesso convocato ai sensi del precedente articolo 8.1. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento e l'esperto selezionato deve in ogni caso confermare la propria indipendenza all'atto del conferimento dell'incarico. È fissato un limite di spesa per l'assistenza da parte degli esperti indipendenti per ciascuna singola Operazione di Minore Rilevanza pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 8.7 Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, quando l'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza di un amministratore delegato e questi abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nella stessa, deve astenersi dal compiere l'Operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
- 8.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8.7, le decisioni in ordine Operazioni di Minore Rilevanza non di competenza assembleare sono assunte dal soggetto competente ad assumerle previo parere obbligatorio, motivato e non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, da rendere secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.9.
- 8.9 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate convocato ai sensi dell'articolo 8.1 che precede deve rendere un parere scritto non vincolante in ordine alla specifica Operazione di Minore Rilevanza, in cui deve svolgere considerazioni in merito all'interesse della Società al compimento della stessa, sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla convenienza della stessa per la Società e a cui devono essere allegati le eventuali perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali ricevuti dagli esperti indipendenti ai sensi del precedente articolo 8.6. Il parere può attestare il ricorrere di un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 anche qualora il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società non ne abbia ravvisato la sussistenza, può essere reso anche nel caso in cui ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 e può contenere l'indicazione cui è subordinata l'eventuale espressione del parere favorevole all'operazione. Il parere dev'essere allegato al verbale del Comitato e dev'essere trasmesso al presidente del collegio sindacale e al soggetto competente ad assumere l'Operazione di Minore Rilevanza in tempo utile per la data prevista per l'assunzione della decisione in ordine alla stessa (nel caso in cui si tratti del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, la trasmissione va fatta al presidente del collegio sindacale e, se del caso, al presidente del consiglio di amministrazione o al presidente del comitato esecutivo). Un componente del Comitato deve inoltre illustrare il parere nel corso del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo chiamato a decidere in ordine all'Operazione di Minore Rilevanza, ove la stessa sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.
- 8.10 Qualora la specifica Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o comunque di un organo le cui decisioni siano oggetto di verbalizzazione, il relativo verbale deve riportare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5). Nel corso della relativa votazione gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono osservare quanto disposto dall'articolo 2391 del codice civile e devono in ogni caso astenersi dalla deliberazione, valutando inoltre di caso in caso se allontanarsi dalla stessa.

- 8.11 Qualora la specifica Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza di amministratori delegati o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sono forniti al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale nel corso della prima riunione utile successiva al suo compimento.
- 8.12 In ogni caso, gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza oggetto di esame e approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Procedura.
- 8.13 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il consiglio di amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5). Nel medesimo termine il parere è altresì messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

9. Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza non di competenza assembleare

- 9.1 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 7.3 avente ad oggetto una Operazione di Maggiore Rilevanza, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve convocare il Comitato stesso, mediante avviso di convocazione da inviarsi nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 6.9 e nel quale devono essere contenute, anche in allegato, le medesime informazioni di cui al precedente articolo 7.1. In tale riunione il Comitato deve iniziare l'istruttoria relativa all'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di esame e può decidere di delegare uno o più dei propri componenti a seguire le relative trattative e la relativa fase istruttoria.
- 9.2 Il presidente del Comitato deve altresì curare, in qualunque caso in cui l'informativa ricevuta ai sensi del precedente articolo 7.3 inerente ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sia incompleta, che la stessa venga integrata dal responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società e/o dagli organi delegati e dai soggetti incaricati della conduzione delle relative trattative e della relativa istruttoria e deve fornire agli altri componenti del Comitato le informazioni aggiuntive così acquisite.
- 9.3 In relazione a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ciascun componente del Comitato dichiara l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla stessa (anche, eventualmente, in relazione alla controparte delle Controllate). Tale dichiarazione, ove attesti l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, può anche essere resa in apertura della prima riunione del Comitato chiamata a valutarla e conseguentemente verbalizzata, mentre ove attesti l'esistenza di rapporti di correlazione deve essere resa per iscritto, con comunicazione da inviare senza indugio al presidente del Comitato.
- 9.4 Qualora non siano presenti tre Amministratori Indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, a tutela della correttezza sostanziale della stessa il ruolo del Comitato sarà svolto dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal collegio sindacale. Qualora si ricorra al parere del collegio sindacale, i componenti del collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione oggetto di esame, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- 9.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve svolgere tutte le attività necessarie e opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative della specifica Operazione di Maggiore Rilevanza. Gli organi delegati e i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria inerenti alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza devono assicurare, con l'ausilio e il coordinamento del responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società, che il Comitato, o il suo o i suoi componenti dallo stesso delegati, siano tempestivamente coinvolti nelle relative trattative e nella relativa fase istruttoria, anche attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato sullo stato di avanzamento della stessa e, ove necessario, mediante una dettagliata relazione. Il Comitato, e il suo o i suoi componenti dallo stesso delegati, hanno in ogni caso facoltà (i) di chiedere informazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria inerenti alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, e al responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società e (ii) di formulare loro osservazioni.
- 9.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – o, quando applicabile, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 9.4 – hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, anche attraverso l'acquisizione di perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali, che dovranno essere trasmessi a tutti i componenti del Comitato non appena disponibili e comunque con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del Comitato stesso convocato per rendere il parere previsto dal successivo articolo 9.8. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento e l'esperto selezionato deve in ogni caso confermare la propria indipendenza all'atto del conferimento dell'incarico. È fissato un limite di spesa per l'assistenza da parte degli esperti indipendenti per ciascuna singola Operazione di Maggiore Rilevanza pari a euro 30.000,00 (trentamila/00).
- 9.7 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza non di competenza assembleare, e delibera previo parere favorevole obbligatorio, motivato e vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, da rendere secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.8. Nel corso della relativa votazione gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono osservare quanto disposto dall'articolo 2391 del codice civile e devono in ogni caso astenersi dalla deliberazione, valutando inoltre di caso in caso se allontanarsi dalla stessa. In difetto di parere favorevole del Comitato Parti Correlate, il consiglio di amministrazione non può deliberare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, non avvalendosi la Società della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2 del Regolamento.
- 9.8 Il Comitato per 9.8 le Operazioni con Parti Correlate convocato per rendere il proprio parere sulla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza deve rendere un parere scritto in ordine alla stessa, in cui deve svolgere considerazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione oggetto di esame, sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla convenienza della stessa per la Società e a cui devono essere allegati le eventuali perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali ricevuti dagli esperti indipendenti ai sensi del precedente articolo 9.6. Il parere può attestare il ricorrere di un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 anche qualora il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società non ne abbia ravvisato la sussistenza e può essere reso anche nel caso in cui ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5. Il parere dev'essere allegato al verbale del Comitato e dev'essere trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione e presidente del collegio sindacale in tempo utile per la data prevista per l'assunzione della deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine all'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto dello stesso. Un componente del Comitato deve inoltre illustrare il parere nel corso del consiglio di amministrazione.
- 9.9 Il verbale del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sull'Operazione di Maggiore Rilevanza deve riportare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli

elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 9.4).

- 9.10 In ogni caso, gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza oggetto di esame e approvazione ai sensi dell'articolo 9 della Procedura.
- 9.11 Il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve convocare tempestivamente il Comitato anche qualora riceva una comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento in merito a Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza; in tale riunione il Comitato deve verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.

10. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

- 10.1 Qualora un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi di legge o dello statuto sociale, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 8.
- 10.2 Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi di legge o dello statuto sociale, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 9. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Operazione stessa non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.
- 10.3 La Società non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento.

11. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate

- 11.1 Le procedure di cui al precedente articolo 8 e di cui al precedente articolo 9 si applicano anche, come del caso, qualora il consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati, il comitato esecutivo o i dirigenti muniti di delega della Società approvino e/o esaminino Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate. Qualora l'esame o l'approvazione della specifica Operazione con Parti Correlate da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea della Società, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, con i necessari adattamenti, la medesima procedura.

12. Procedura per delibere quadro

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro, che devono essere assunte dal consiglio di amministrazione con osservanza di quanto previsto qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro non superi una delle soglie di rilevanza per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dai precedenti articoli 7 e 8 (ferma restando la causa di esenzione dell'Importo

Esiguo, da riferire al contro-valore delle singole operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate) e qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro superi una delle soglie di rilevanza per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dai precedenti articoli 7 e 8, e in ogni caso nel rispetto di quanto di seguito prescritto.

12.2 Le delibere quadro:

- (i) non possono avere efficacia superiore ad un anno;
- (ii) devono riferirsi a operazioni sufficientemente determinate;
- (iii) devono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- (iv) devono riportare la motivazione delle condizioni previste.

12.3 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dunque le stesse non sono soggette alle procedure dettate dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della Procedura.

12.4 Gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sulle singole Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di delibere quadro.

12.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro superi una delle soglie di rilevanza per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

12.6 Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente articolo 12.5 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.

13. Informazioni al pubblico e comunicazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

13.1 La Società è tenuta a rispettare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento in materia rispettivamente di informazione al pubblico e comunicazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate, nonché comunque tutti gli altri obblighi di legge in tema di informazioni e comunicazioni al pubblico applicabili, anche con specifico riguardo ai casi in cui le Operazioni con Parti Correlate siano *price sensitive*.

14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate

14.1 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società istituisce anche un registro delle Operazioni con Parti Correlate (il "**Registro delle Operazioni con Parti Correlate**"), al fine di garantire la completa archiviazione e tracciabilità delle Operazioni medesime, anche ai fini dell'informativa sulle Operazioni con Parti Correlate di cui ai precedenti articoli 5.5 e 8.12. Il Registro delle Operazioni con Parti Correlate può essere cartaceo o informatico.

14.2 Le informazioni contenute nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, oltre ai dati già inclusi nel Registro Parti Correlate, devono includere per ogni Operazione le seguenti informazioni, in quanto applicabili:

- (i) tutte le autorizzazioni (o mancate autorizzazioni), unitamente alla relativa motivazione;
- (ii) la valutazione del grado di rilevanza, con i riferimenti ai documenti utilizzati;

- (iii) la segnalazione al collegio sindacale e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
 - (iv) lo stralcio del verbale di decisione dell'organo competente;
 - (v) le ragioni dell'eventuale ricorrere ai sensi del precedente articolo 5 di un caso di esclusione dell'applicazione delle procedure di cui al precedente articolo 8 o di cui al precedente articolo 9;
 - (vi) tutte le informazioni relative ai contratti posti in essere in esecuzione delle autorizzazioni ricevute.
- 14.3 Nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate devono essere riportate anche le Operazioni, o parti delle stesse, che non hanno ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.

15. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate

- 15.1 Le delibere sulla Procedura e sulle sue modifiche sono approvate, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 15.2 È compito del presidente del consiglio di amministrazione trasmettere la Procedura e le sue eventuali modifiche ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e in ogni caso al Dirigente Preposto, nonché, e anche ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche delle Controllate e di far sì che le Controllate prendano atto e si impegnino a rispettare, per quanto di propria competenza, il Regolamento e la Procedura e la trasmettano a propria volta alle società su cui esercitino il controllo. La Procedura vale pertanto anche come istruzioni dalla Società alle Controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF.
- 15.3 È compito del Dirigente Preposto curare il necessario coordinamento fra la Procedura e le procedure amministrativo e contabili della Società per la formazione del bilancio consolidato, del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e informare il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il presidente del collegio sindacale delle eventuali modifiche alla Procedura che ritenga opportune.
- 15.4 Fermi gli altri obblighi pubblicitari di legge, la Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

Allegati:

Allegato A – Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente integrato e modificato, da ultimo ad opera della delibera Consob n. 22144 del 22 dicembre 2021.

Allegato B – Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.



REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Delibera n. 17221 del 12.3.2010

*(aggiornato con le modifiche apportate dalla
delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021)*

In vigore dal 31 dicembre 2021

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dicembre 2021

Regolamento operazioni con parti correlate

Aggiornamento: 31 dicembre 2021

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021)¹.

INDICE:

Articolo 1	- Fonti normative	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	"	3
Articolo 3	- Definizioni	"	3
Articolo 4	- Adozione di procedure	"	4
Articolo 5	- Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate	"	6
Articolo 6	- Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico	"	7
Articolo 7	- Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	"	8
Articolo 8	- Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	"	9
Articolo 9	- Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	"	9
Articolo 10	- Disciplina per determinate tipologie di società	"	9
Articolo 11	- Operazioni di competenza assembleare	"	10
Articolo 12	- Delibere-quadro	"	11
Articolo 13	- Casi e facoltà di esclusione	"	11
Articolo 14	- Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	"	13
Allegato 1	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali (abrogato)	"	15

¹ La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera a) dell'art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 è pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; essa è in vigore dal 1° luglio 2021. La delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 è pubblicata nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2021; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

<i>Allegato 2</i>	- Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	16
<i>Allegato 3</i>	- Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	”	20
<i>Allegato 4</i>	- Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	”	22
<i>Appendice</i>	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali	”	25

Articolo 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002²;
 - b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)³;
 - d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
 - e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
 - g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
 - h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di

² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "dall'Allegato 1" con le parole: "dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002". **Si riporta in Appendice al Regolamento per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.**

³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso la parola "eventualmente" e ha sostituito le parole: "articolo 13" con le parole: "articolo 4, comma 1, lettera a)".

sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice⁴;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte⁵;

i-bis) “amministratori coinvolti nell’operazione” e “consiglieri coinvolti nell’operazione”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società⁶;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

(Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 3, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte⁷;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione delle stesse;

e-bis) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri

⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo trattino, ha sostituito le parole: “da società di gestione” con le parole: “dal gestore”.

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole “dalle sue parti correlate” con le parole: “dalle parti correlate della controparte”.

⁶ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “previste nell’Allegato 3” ha aggiunto le parole: “; e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte”.

indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i)⁸;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti⁹.

⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁹ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "operazioni con le medesime" ha aggiunto le parole: "e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti".

Articolo 5

(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea¹⁰.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta¹¹.

¹⁰ Comma modificato dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014", e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹¹ Comma modificato dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l'espressione: "del collegio sindacale" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti" con le parole: "pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione" e dopo le parole: "Con riferimento ai" ha inserito la parola: "predetti".

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata¹².

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società¹³;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6

*(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)*¹⁴

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti¹⁵.

¹² Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: "come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile,".

¹⁴ Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico".

¹⁵ Articolo dapprima modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Articolo 7

(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato¹⁶;

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4¹⁷;

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa¹⁸;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società¹⁹.

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

¹⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "delle relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

¹⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

¹⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁹ Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

Articolo 8

(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d-bis*, *e)* ed *f)*, le procedure prevedono almeno²⁰:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²¹;

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato²²;

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

Articolo 9

(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell'Allegato 2.

Articolo 10

(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)* o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

²⁰ Alinea così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "lettere b), c)," ha inserito la parola: "*d-bis*)".

²¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" ed ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

²² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti non correlati" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi²³.

Articolo 11

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata²⁴.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e).

²³ Articolo così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁴ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

Articolo 12
(Delibere-quadro)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2.

Articolo 13
(Casi e facoltà di esclusione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile²⁵.

1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;

b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico²⁶.

²⁵ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l'ultimo periodo.

²⁶ Comma inserito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)²⁷.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che²⁸:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea²⁹;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) ...omissis...³⁰;

iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali³¹;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro³²;

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera³³.

²⁷ Comma così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁸ Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: "le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che" con le parole: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che".

²⁹ Punto così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "politica di remunerazione" ha aggiunto le parole: "approvata dall'assemblea".

³⁰ Punto soppresso con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³¹ Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³² Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³³ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2.

6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che³⁴:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione³⁵;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1³⁶;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati³⁷.

Articolo 14

(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti

³⁴ Alinea così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "ragioni di urgenza" ha inserito le parole: "tempestivamente e, comunque,".

³⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

³⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate³⁸.

³⁸ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

Allegato 1

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

*...omissis...*³⁹

³⁹ Allegato abrogato con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 2

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE SOCIETÀ CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO

1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

- a) che prima dell'approvazione dell'operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato⁴⁰;
- b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4⁴¹;
- c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa⁴²;
- e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;
- g) l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

⁴⁰ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁴² Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

- a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴³;
- c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato⁴⁴;
- d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁴⁵.

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

- a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁶;
- b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4⁴⁷;
- c) che le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;

⁴³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato";

⁴⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "nella lettera b)" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

⁴⁶ Lettera modificata dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" ha inserito le parole: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero" ed ha sostituito e parole: "sia coinvolto" con le parole: "siano coinvolti" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁴⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "esperti indipendenti" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

- d) per l'ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:
 - i) il ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);
 - ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

- a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁸;
- c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4⁴⁹;
- d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato. Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio⁵⁰;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁵¹;
- f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

⁴⁸ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁴⁹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁵⁰ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, dopo le parole: "indicato nella lettera b)." ha inserito le parole: "Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato."

⁵¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

- g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- g-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa⁵²;
- h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.

⁵² Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵³.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

⁵³ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resoconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

- 2.1.** Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.
- 2.2.** Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.
- 2.3.** Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4.** Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti⁵⁴;
 - i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi

⁵⁴ Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, **previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019⁵⁵**.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento

⁵⁵ Paragrafo così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE" con le parole: "previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019".

informativo o pubblicati sul sito internet della società⁵⁶.

- 2.9.** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: "ovvero si sono astenuti, specificando" ha inserito le parole: "in modo dettagliato".

Appendice**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI****1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010

OGGETTO: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato

La presente comunicazione fornisce indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento"). Il documento affronta i principali aspetti della nuova disciplina, precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore, ferma la necessità di valutare caso per caso i comportamenti concreti delle società sia con riguardo alla definizione delle procedure sia nella loro effettiva applicazione.

1. Definizione di "operazioni con parti correlate" [art. 3, lettera a), e Allegato n. 1]

1.1. Le nozioni di "parte correlata" e di "operazione con parte correlata" riprendono quelle contenute nel principio contabile internazionale IAS 24 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*) ("IAS 24"), nel testo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento. La formulazione dell'Allegato n. 1 non opera un rinvio diretto al principio contabile internazionale; pertanto, il perimetro delle parti correlate e delle operazioni rilevanti non è modificato automaticamente in caso di variazioni nei principi contabili internazionali: queste ultime, infatti, giustificate dal punto di vista della disciplina contabile, non necessariamente lo sono anche dal punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del Regolamento. Nel riprendere le definizioni contenute nello IAS 24, l'Allegato n. 1 apporta alcuni marginali adeguamenti al quadro normativo nazionale e introduce alcune precisazioni.

Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24, nell'individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazioni con parti correlate, le definizioni contenute nell'Allegato n. 1 saranno considerate, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, avendo riguardo – oltre che all'intero corpo dei principi contabili internazionali come indicato nel Regolamento (v. § 3.2. dell'Allegato n. 1) – anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché

applicabili allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

1.2. Con riferimento alla nozione di “parte correlata”, l’Allegato n. 1 ricorre a criteri generali: così come accade per la predisposizione dei documenti contabili periodici ai sensi dei principi contabili internazionali, l’applicazione concreta di questi criteri è rimessa alle società, le quali valutano in relazione alle specifiche circostanze del caso se un soggetto possa essere considerato come loro “parte correlata”.

La valutazione della società è particolarmente importante per stabilire se un soggetto sia in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente, o un’influenza notevole sulla società stessa. Per tale ragione l’Allegato n. 1, ad esempio, non stabilisce in termini generali ed astratti in quali casi uno o più aderenti a un patto parasociale debbano essere considerati parti correlate. Premesso che, come nel sistema dei principi contabili internazionali, la mera partecipazione a un patto non comporta di per sé che il pattista sia parte correlata dell’emittente, si ritiene che tale qualificazione ricorrerà per il singolo pattista qualora, per le specifiche caratteristiche del patto, sia possibile riscontrare un controllo (individuale o congiunto) o un’influenza notevole sull’emittente ai sensi delle definizioni funzionali contenute nel medesimo Allegato n. 1. Tra i criteri di valutazione della correlazione si avrà riguardo, tra l’altro, all’entità delle partecipazioni (individuali e complessive) e alle clausole che regolano i rapporti tra soci. Quanto a tale ultimo aspetto, si valuterà il contenuto del patto, al di là del *nomen iuris* allo stesso attribuito dai paciscenti, anche tenendo conto delle prassi applicative dello stesso con riguardo alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società.

Fermo quanto sopra, non si ritiene che la semplice partecipazione a un patto dal quale derivi in capo a uno o più soggetti il potere di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società determini in capo a tutti i pattisti, per ciò solo, la qualità di parti correlate della società stessa. È quindi con riguardo al singolo soggetto che si valuterà la sussistenza del potere di esercitare il controllo (anche congiuntamente a uno o più degli altri pattisti) o l’influenza notevole, alla luce del potere di determinare (o di contribuire a determinare) le politiche finanziarie e gestionali della società o, rispettivamente, di partecipare alla loro determinazione.

Le definizioni dell’Allegato n. 1 non contemplano, ai fini dell’individuazione delle parti correlate, l’ipotesi in cui l’influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto. Poiché, tuttavia, l’influenza notevole si risolve nella “partecipazione” alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, è chiaro che l’imputazione di tale potere a un soggetto non esclude che altri possano, parimenti, partecipare alla medesima determinazione, con o senza forme di coordinamento (ad esempio, all’interno di un patto parasociale).

1.3. L’Allegato n. 1 stabilisce, tra l’altro, che un soggetto sia “parte correlata” a una società qualora, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone, esso detenga nella società stessa una partecipazione tale da consentire l’esercizio di un’influenza notevole. Pertanto, risulta parte correlata il controllante di una società la quale eserciti influenza notevole

sull'emittente quotato o diffuso. Al contrario, non si ritengono parti correlate i soggetti che esercitano influenza notevole sulla società controllante l'emittente quotato o diffuso. L'Allegato n. 1 stabilisce, inoltre, che siano parti correlate alla società quotata o diffusa le società su cui quest'ultima esercita un'influenza notevole. In modo analogo a quanto indicato con riferimento alle società poste a monte delle quotate o diffuse nella catena di controllo, si ritiene che siano parti correlate le società sulle quali le controllate dell'emittente quotato o diffuso esercitano un'influenza notevole; viceversa non si ritengono parti correlate le controllate di società soggette all'influenza notevole dell'emittente quotato o diffuso.

1.4. Si precisa, inoltre, in linea con quanto affermato nel documento di esito delle consultazioni del 27 luglio 2006 in materia di *“Principi contabili internazionali: schemi di bilancio per le imprese ed informazione societaria”*, che nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

1.5. Inoltre, si ritiene che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata di cui all'Allegato n. 1 faccia riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza.

1.6. Come già indicato, anche la definizione di “operazioni con parti correlate” rilevante per la disciplina in esame riprende, con alcune precisazioni, lo IAS 24 adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigente al tempo dell'emanazione del Regolamento.

In particolare, è previsto che *“per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.”*.

È inoltre precisato che *“si considerano comunque incluse:*

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;*
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.”*.

Con specifico riguardo alle fusioni e scissioni, il Regolamento chiarisce quindi che sono soggette alla disciplina in esame tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una parte correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una parte correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio,

in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci¹). Non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati operazioni con parti correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

1.7. Rientrano tra le operazioni con parti correlate anche i prestiti sindacati erogati da *pool* di banche a cui partecipino una parte correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all'interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla parte correlata: a tal fine, si avrà riguardo all'influenza della parte correlata nell'assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o capofila.

2. Definizione di “operazioni di maggiore rilevanza ” [art. 3, lettera b), e Allegato n. 3, par. 1.3] e cumulo di operazioni [art. 5, comma 2, e Allegato n. 4, par. 2.9]

2.1. Il Regolamento prevede che le società, nell'adottare le procedure ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), debbano identificare le “operazioni di maggiore rilevanza” – alle quali applicare la disciplina della trasparenza con documento informativo e la disciplina procedurale più rigorosa – includendo almeno le operazioni che superano delle soglie di rilevanza quantitativa indicate nell'Allegato n. 3 del Regolamento.

In particolare:

i) sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto² ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione³; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione

¹ Purché, naturalmente, esistano soci qualificabili come “parti correlate” della società e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

² Qualora la società tenuta all'applicazione del Regolamento rediga conti consolidati, la valutazione riguardante il superamento degli indici di rilevanza è compiuta con riferimento al patrimonio netto consolidato o alternativamente, se maggiore, alla capitalizzazione. Anche in considerazione della necessità che nel valutare la dimensione dell'operazione siano applicati parametri tra loro omogenei, sia pure alternativi, si ritiene che nel valore del patrimonio netto non debbano essere incluse, ai fini dell'Allegato n. 1, le interessenze di terzi: ciò anche in coerenza con l'identificazione separata, rispetto al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, della quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società controllate consolidate come previsto dai principi contabili internazionali.

³ Per le banche si fa esclusivo riferimento al rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%;

ii) la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la controllante quotata, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società, in considerazione della separazione tra proprietà e controllo strutturalmente più elevata nelle società quotate controllate da altre quotate e dei conseguenti maggiori rischi di estrazione di benefici privati del controllo a vantaggio di queste ultime;

iii) rimane ferma la facoltà per le società di identificare, nelle procedure, soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri, sia quantitativi sia qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 3 da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza. Rimane altresì ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le operazioni "di maggiore rilevanza" anche se inferiori alle soglie di rilevanza;

iv) le società devono valutare se prevedere soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate, per le operazioni "*che possano incidere sull'autonomia gestionale*" delle stesse "*(ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti)*".

Con riguardo al punto i), l'Allegato n. 3 prevede che, nell'applicazione dell'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore sia definito, in caso di acquisizioni, dal "*controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente*". In proposito, si precisa che il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività, come può verificarsi in ipotesi di accollo *ex* articolo 1273 del codice civile da parte del cessionario dei debiti della società acquisita⁴. In assenza di obblighi di tale natura, dunque, il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

Sempre con riferimento all'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione di attività diverse da una partecipazione, l'Allegato prevede che il numeratore sia costituito dal

⁴ Per quanto attiene alle modalità di computo delle passività da aggiungersi al controvalore dell'operazione, occorrerà tener conto degli obblighi specificamente nascenti dal contratto di compravendita. Se ad esempio gli accordi di compravendita prevedono che il compratore si accoli tutte le passività della società acquisita, rilevate a una certa data, il controvalore dell'operazione dovrà essere maggiorato dell'intero importo delle passività della società *target*. Analogo percorso logico va seguito ove gli accordi tra venditore e compratore siano di contenuto diverso rispetto al caso considerato sopra in via esemplificativa. Così se tali accordi prevedono l'assunzione da parte dell'emittente quotato di particolari obblighi di rimborso di talune passività della società oggetto di acquisizione (come può accadere quando un contratto di finanziamento consideri tra gli *event of default* anche il cambiamento del controllo della società debitrice e l'acquirente non ottenga l'eliminazione di una siffatta clausola in occasione della compravendita), tali passività dovranno essere aggiunte al controvalore dell'acquisizione.

“maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività”. A tal fine, si ritiene che l’emittente debba previamente determinare il valore contabile che sarà ragionevolmente attribuito a tale attività nei propri bilanci. Ad esempio, ove l’emittente che abbia acquisito un immobile intenda, ricorrendo le condizioni previste dai principi contabili internazionali, iscriverlo in bilancio al *fair value*, al numeratore del rapporto dovrà essere riportato il *fair value*, se superiore al controvalore dell’operazione. Analoghi criteri valgono in caso di un’operazione che si configuri come *business combination* in base allo IFRS 3, per cui le attività acquisite e le passività assunte dovranno essere valutate al *fair value* determinato alla data di acquisizione e se questo importo risulta maggiore del controvalore dell’operazione, il primo dovrà essere indicato al numeratore del rapporto.

Quanto all’indice di rilevanza delle passività, si precisa che nella determinazione del “totale delle passività” sono da escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell’entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto (ossia è da escludersi la voce (r) del paragrafo 54 dello IAS 1, ovvero, nel caso di bilanci di redatti secondo principi contabili italiani, la voce A del passivo ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile). Per ciò che concerne l’indice di rilevanza dell’attivo, al fine di fornire maggiori indicazioni sulle categorie di voci dello stato patrimoniale da includervi e tenuto conto che i principi contabili internazionali IAS/IFRS non prescrivono schemi di bilancio obbligatori, si ritiene che possa costituire un utile punto di riferimento per la determinazione del “totale attivo” considerare il totale delle voci incluse dall’articolo 2424 del codice civile nell’attivo dello stato patrimoniale. Ove la società, tenuto conto della natura dell’attività svolta, adotti diversi schemi di bilancio, essa considererà il totale delle diverse categorie di voci dell’attivo risultante dal proprio stato patrimoniale.

Con riguardo al punto *iii*), potrebbero, ad esempio, essere oggetto di specifiche soglie, inferiori a quelle stabilite dal Regolamento, ovvero di criteri di carattere qualitativo, operazioni che determinino la cessione del controllo di società partecipate che, pur non avendo dimensioni tali da determinare il superamento della soglia del 5% (o del 2,5%, secondo i casi), siano ciò nondimeno particolarmente significative in ragione della rilevanza strategica dell’attività da loro svolta.

Con riferimento al punto *iv*), le società sono chiamate a valutare se prevedere soglie di rilevanza ridotte per operazioni che riguardano attività o beni di rilevanza strategica per la propria attività, soprattutto nel caso in cui abbiano ad oggetto attività immateriali per le quali il mero valore del corrispettivo potrebbe sottostimarne l’effettiva rilevanza. Possono rientrare in questa tipologia, ad esempio, le operazioni che prevedono la cessione ad una parte correlata (ad esempio, la controllante) della proprietà di un marchio essenziale per l’attività della società e il riacquisto del diritto all’uso dello stesso attraverso la stipula di un contratto di licenza d’uso. Parimenti, può ad esempio ricadere tra le operazioni riguardanti beni o attività strategiche la cessione ad una parte correlata dell’unico stabilimento industriale adibito alla produzione dell’azienda gestita dalla società quotata in previsione del successivo acquisto dei prodotti dalla medesima parte correlata al

fine della loro commercializzazione⁵. Operazioni di questo tipo possono, infatti, determinare una stretta dipendenza della società dalla parte correlata e, incidentalmente, costituire delle tecniche di difesa contro trasferimenti del controllo non graditi alla parte correlata, soprattutto se accompagnate a clausole contrattuali che pongano a rischio la possibilità per la società di continuare a produrre beni o servizi (ad esempio, recesso dal contratto da parte del proprietario del marchio in caso di cambio di controllo della società licenziataria).

Giova rilevare che, ovviamente, non è possibile fornire un elenco esaustivo della casistica che può configurarsi in concreto, ma un utile criterio di individuazione è quello di valutare se una specifica transazione sia da considerarsi isolatamente ovvero se non debba tenersi conto, ai fini dell'autonomia gestionale, di un complesso di operazioni che appaiano funzionalmente collegate (ad esempio il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di riferimento per la successiva commercializzazione).

2.2. Ove non diversamente specificato (in particolare, articolo 5, comma 2, del Regolamento: v. par. 2.3), le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, si ritiene quindi che l'assegnazione della remunerazione a ciascun componente e a ciascun dirigente costituisca un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario.

2.3. Il Regolamento prevede che siano oggetto di informazione al pubblico, mediante apposito documento, le operazioni diverse da quelle “di maggiore rilevanza” tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società quotata⁶, qualora esse superino cumulativamente, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza, fatte salve le esenzioni stabilite dal Regolamento o dalle società ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (cfr.

⁵ Anche se apparentemente l'acquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo rientra nell'attività ordinaria, esso è in effetti diretta conseguenza della decisione di cedere l'unico stabilimento produttivo di cui dispone l'emittente quotato. Senz'altro quest'ultima può ritenersi un'operazione estranea all'attività tipicamente svolta dall'emittente; inoltre il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo determina un sostanziale mutamento nell'attività svolta dalla società quotata, in quanto essa, per effetto della dismissione dell'impianto di produzione, perde l'attività produttiva e diviene una società di sola commercializzazione. Si tratta altresì di operazioni non ricorrenti (in quanto non riscontrate su base storica), rilevanti sotto il profilo dimensionale (e ciò sembra si possa asserire per definizione, visto che si tratta dell'unico stabilimento di produzione), e con rischi di conflitti di interesse legati alla natura della controparte.

⁶ Saranno quindi, ad esempio, tra loro cumulate, se tra loro omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra l'emittente tenuto all'applicazione del Regolamento e società soggette a comune controllo con quest'ultimo, purché tali operazioni non siano oggetto di esenzione, ad esempio in quanto esse non siano ordinarie (art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento) o esigue (art. 13, comma 2).

articolo 5, comma 2, del Regolamento; v. anche il par. 2.5). Si ritiene pertanto che, nel verificare il superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato n. 1, le società debbano considerare le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse in quanto, ad esempio, di importo esiguo ovvero ordinarie o realizzate con società controllate o collegate. Un effetto analogo alla chiusura dell'esercizio ha anche la pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo: le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

2.4. L'articolo 13, comma 3, lettera c), prevede la possibilità di escludere dall'applicazione del Regolamento (fatti salvi gli obblighi in materia di informativa contabile periodica) le operazioni ordinarie (sulle quali v. il par. 3). Per il caso in cui le società decidano di avvalersi dell'esclusione, la medesima norma prevede, oltre ad alcuni obblighi informativi da fornire nel contesto della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, anche un obbligo di comunicazione alla Consob della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione (punto i) dell'articolo 13, comma 3, lettera c)). Tra le operazioni da comunicare alla Consob ai sensi di tale ultima disposizione non rientrano, pertanto, le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

2.5. Nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, l'Allegato n. 4 richiede che la società fornisca le informazioni previste dallo schema di documento informativo "con riferimento a tutte le predette operazioni". Come reso evidente dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento, queste informazioni possono essere incluse *"anche su base aggregata, per operazioni omogenee"*.

3. Definizione di "operazioni ordinarie" [art. 3, lettera d)]

3.1. Il Regolamento prevede la possibilità per le società di applicare un regime di esenzioni informative e procedurali per le operazioni con parti correlate qualificabili come "ordinarie", purché concluse a condizioni di mercato o standard.

La *ratio* della previsione risiede nella volontà di calibrare gli oneri di adempimento alla luce dei costi che essi determinano nell'operatività delle società, con riferimento ad operazioni che presentano minori rischi di lesione degli interessi degli azionisti. L'esenzione riguarda pertanto le operazioni che rientrano nello *"ordinario esercizio dell'attività operativa"* ovvero della *"attività finanziaria"* ad essa connessa.

Gli elementi che assumono rilevanza per la definizione di *operazioni ordinarie* sono in alcuni casi già noti alle società in quanto in parte ispirati ai principi contabili internazionali e, quindi,

tendenzialmente⁷ oggetto di considerazione nella redazione della documentazione contabile, con particolare riguardo alla classificazione dell'origine dei flussi finanziari richiesta per la compilazione del rendiconto finanziario (IAS 7)⁸.

Nel Regolamento, un'operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa (v. §§ 3.2 e 3.3). In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria (v. § 3.4).

3.2. L'elemento principale della definizione di *operazione ordinaria* è rappresentato dal concetto di *attività operativa*, espressione con la quale si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

La nozione di attività operativa raccoglie quindi sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato – o, per soggetti non industriali, dell'operatività corrente – sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento).

Nell'attività di investimento ricadono, ai presenti fini:

(i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti⁹ che siano possedute per la vendita;

(ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti"¹⁰.

⁷ Ai fini della presente Comunicazione, si considerano infatti anche le operazioni non rilevate nel rendiconto finanziario in quanto non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o di mezzi equivalenti (c.d. operazioni non monetarie).

⁸ Gli elementi che nella presente Comunicazione definiscono le *operazioni ordinarie* sono pertanto interpretati dalla Consob in conformità dei principi contabili internazionali. Viceversa, la nozione di *operazione ordinaria* prevista nel Regolamento e gli orientamenti relativi alla sua applicazione non hanno naturalmente alcuna incidenza sull'interpretazione delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali.

⁹ Il termine "non corrente" indica le attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine. Un'attività si intende come "corrente" quando: (i) si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità ovvero (ii) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata ovvero (iii) si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ovvero, infine, (iv) è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall'essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

¹⁰ Si considerano disponibilità liquide equivalenti, oltre alla cassa e ai depositi a vista (c.d. "disponibilità liquide"), gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Le operazioni che determinino l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate non correnti possedute per la vendita e di disponibilità liquide equivalenti possono quindi essere esentate purché rientranti nell'*ordinario esercizio* dell'attività operativa come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.4.

Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche:

(i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato;

(ii) dei finanziamenti ottenuti dalla società.

Si ritiene che la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) debba essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società: si consideri, ad esempio, la natura dell'attività svolta dalle banche o dalle società finanziarie indicate negli artt. 106, 107 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario" o "Tub"), per le quali la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

3.3. Il secondo elemento della definizione di "operazione ordinaria" è rappresentato dall'*attività finanziaria* (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa. Tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione anche a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Non potranno invece considerarsi *operazioni ordinarie* i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

In alcune ipotesi, il vincolo di accessorietà è facilmente individuabile in quanto riflesso nella causa del contratto di finanziamento (si pensi al mutuo di scopo o alle operazioni non monetarie¹¹) o comunque inequivocabilmente ricostruibile alla luce delle caratteristiche dell'operazione (si pensi, a titolo di esempio, alle passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime): tra gli altri criteri considerati nell'attività di vigilanza, particolare attenzione sarà prestata alla durata del prestito, anche in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati. In linea generale e salve specifiche circostanze eccezionali, si ritiene che il carattere dell'accessorietà rispetto all'attività operativa sussista con riferimento ai c.d. "prestiti ponte" bancari ottenuti al fine di assicurare temporaneamente la continuità finanziaria o la copertura di fabbisogno finanziario.

Qualora l'operazione di finanziamento non sia caratterizzata da elementi oggettivi tali da consentire un'univoca ricostruzione del carattere dell'accessorietà all'attività operativa, si ritiene sufficiente la presenza di circostanze tali da giustificare il ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a tale scopo. A tal fine, si considererà la ragionevolezza di

¹¹ Si tratta delle operazioni di finanziamento da cui non discendono flussi di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (v. ad esempio l'acquisizione di un'attività con contrazione di un debito).

tale valutazione secondo le circostanze esistenti al momento della conclusione dell'operazione, indipendentemente da eventuali successive diverse destinazioni, ove giustificate alla luce dell'evolversi delle circostanze di fatto.

Quanto agli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione – gli unici a rilevare poiché gli aumenti in opzione non si considerano “operazioni con parti correlate” secondo quanto indicato nel par. 1 – si ritiene che gli stessi non rientrino in via generale nell'ordinario esercizio dell'attività finanziaria connessa all'attività operativa (si veda il paragrafo 3.4);

3.4. La definizione di *operazioni ordinarie* richiede infine che, per poter beneficiare dell'esenzione, un'operazione rientri nell'*ordinario esercizio* dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa. Rispetto alle classificazioni sopra ricordate è quindi necessario applicare un ulteriore criterio selettivo.

In particolare, per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

i) *oggetto dell'operazione*. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

ii) *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società*. La ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario¹²;

iii) *dimensione dell'operazione*. Un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre tuttavia ricordare che l'esenzione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza (ossia alle operazioni che superano le soglie di rilevanza calcolate secondo l'Allegato n. 1): ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società;

iv) *termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo*. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie

¹² Si consideri infatti il ruolo che all'elemento della ripetizione è assegnato, nell'individuare l'ordinaria attività della società, dal *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* (§ 72), secondo cui “è prassi comune distinguere tra quegli elementi di ricavo e costo che trovano origine nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità e quelli, invece, estranei a essa. Tale distinzione è effettuata in funzione del fatto che la fonte di un elemento ha rilevanza nella valutazione della capacità dell'entità di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro; per esempio, operazioni eccezionali, quali la dismissione di una partecipazione a lungo termine, non è probabile che si ripetano regolarmente. Quando si distingue tra gli elementi in tale modo, deve essere presa in considerazione la natura dell'entità e della sua attività. Gli elementi che trovano origine dall'attività ordinaria di un'entità possono essere inusuali per un'altra”.

da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;

v) *natura della controparte*. Nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta: si pensi, a mero titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata.

3.5. Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come "operazione ordinaria" si avrà riguardo all'attività svolta dalla società che compie l'operazione: ciò anche qualora la società che compie l'operazione rediga un bilancio consolidato o sia inclusa nell'area di consolidamento del bilancio redatto dalla società tenuta all'applicazione delle procedure. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da una società controllata dalla società quotata, rileverà l'attività svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata. Tuttavia, se la società che compie l'operazione con parte correlata è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, si ritiene che la verifica dell'ordinarietà debba essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal gruppo di appartenenza, costituito dalle società comprese nel bilancio consolidato redatto dalla società quotata controllante o dalla società controllante più a monte nella catena del controllo. Nel caso di operazioni compiute da società veicolo, infatti, la contemporanea soddisfazione delle due condizioni (ordinarietà per la società che compie l'operazione; ordinarietà alla luce di una delle attività d'impresa del gruppo) meglio risponde alla *ratio*, sopra ricordata, sottostante all'esenzione relativa alle operazioni ordinarie. Ciò fa sì che non sia possibile avvalersi dell'esenzione attraverso società veicolo costituite al solo scopo di compiere un'operazione che risulti estranea alle attività caratteristiche svolte fino a quel momento dalle società incluse nell'area di consolidamento.

3.6. Al fine dell'applicazione dell'esenzione per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, le procedure adottate dalle società ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento possono meglio identificare, anche alla luce dell'attività svolta dalla società, le caratteristiche generali delle operazioni che possono essere oggetto dell'esenzione stessa.

4. Società di minori dimensioni, società di recente quotazione e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante [art. 3, comma 1, lettere f) e g), e art. 10]

4.1. La definizione di “società di minori dimensioni”, dettata al fine di identificare i soggetti che possono beneficiare di alcune semplificazioni procedurali (articolo 10), contempla regole asimmetriche per quanto riguarda l’acquisizione e la perdita della qualifica. Con disposizione di favore per le società, infatti, si prevede che sia sufficiente rispettare anche per un solo esercizio i requisiti dimensionali previsti per poter assumere la qualità di “società di minori dimensioni”, mentre i medesimi requisiti devono essere superati per due esercizi consecutivi affinché la qualifica venga meno.

La qualifica di società di minori dimensioni può inoltre essere acquisita senza soluzione di continuità dalle società che, perdendo la qualifica di “società di recente quotazione”, ne presentino i requisiti. Nell’ipotesi di scissione di una società con azioni quotate con contestuale ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse da una società beneficiaria di nuova costituzione, è possibile che la medesima società beneficiaria, pur senza potersi avvalere dell’esenzione relativa alle società di recente quotazione, presenti immediatamente le caratteristiche di “società di minori dimensioni”. Si ritiene che, anche prima della maturazione del primo esercizio successivo alla scissione, la società beneficiaria di nuova costituzione possa considerarsi “di minori dimensioni” ai sensi del Regolamento qualora i relativi requisiti dimensionali siano soddisfatti avuto riguardo, quanto all’attivo dello stato patrimoniale, agli elementi assegnati alla società beneficiaria secondo il progetto di scissione nonché, per quanto riguarda i ricavi, ai dati pro-forma contenuti nel prospetto di ammissione a quotazione. Quanto alla società scissa, la valutazione circa il rispetto dei limiti dimensionali ha riguardo al primo bilancio redatto successivamente alla scissione.

4.2. L’articolo 10 del Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le operazioni di maggiore rilevanza compiute dalle società di minori dimensioni, dalle società di recente quotazione o dalle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Possono infatti applicarsi anche a tali operazioni procedure adottate ai sensi delle disposizioni che fanno riferimento alle operazioni di minore rilevanza. Resta peraltro fermo¹³ che alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell’articolo 11, comma 3, del Regolamento (c.d. *whitewash*): ciò anche nel caso in cui il parere fosse di natura non vincolante in quanto la società ha deciso di avvalersi della facoltà di adottare le procedure di cui all’articolo 7 del medesimo Regolamento.

¹³ Tra le norme oggetto di esenzione non è richiamato l’articolo 11 del Regolamento relativo alle operazioni di competenza assembleare; inoltre l’articolo 11, comma 3, si riferisce generalmente alle ipotesi in cui la proposta di deliberazione assembleare relativa a un’operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, senza richiamare i soli pareri espressi ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

5. Definizione di amministratori indipendenti [art. 3, comma 1, lettera h)]

Il Regolamento richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito “indipendente” ai sensi della disciplina, sia in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall’art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico”). Tuttavia, per le società che dichiarino nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-*bis* del Testo unico), il Regolamento richiede che siano considerati “amministratori indipendenti” gli amministratori giudicati tali dalle società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell’indipendenza indicati da tale codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall’articolo 148 del Testo unico.

Si ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance siano “*almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico*”. Si considereranno quindi “amministratori indipendenti” ai fini del Regolamento gli amministratori riconosciuti come tali dalle società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di autodisciplina.

Tale valutazione è basata su un confronto del livello di indipendenza complessivamente richiesto dal Testo unico, da un lato, con quello offerto dall’applicazione dei criteri del Codice di autodisciplina, dall’altro.

La maggiore restrittività dei requisiti dell’articolo 148 Testo unico su alcuni singoli aspetti (ad esempio, indicazione più dettagliata del grado di parentela rilevante) è, infatti, più che compensata dalla più ampia indicazione di ipotesi significative di assenza di indipendenza e dall’esistenza di un principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma che guida l’applicazione dei criteri del Codice e che comporta una forte responsabilizzazione delle società stesse.

La Consob considererà eventuali modifiche al Codice di autodisciplina, al fine di valutare se confermare, anche per il nuovo testo, il giudizio di equivalenza espresso in questa sede con riguardo alla vigente versione del Codice.

6. Adozione delle procedure [art. 4]

6.1. L’articolo 4 del Regolamento richiede ai consigli di amministrazione o di gestione l’adozione di procedure contenenti regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La medesima norma prevede alcuni presidi di correttezza e, in particolare, l’espressione di un parere favorevole da parte di un comitato composto di soli consiglieri indipendenti, applicabili

con riferimento sia all'adozione delle procedure sia alle loro eventuali modifiche. In proposito, si ritiene che le società possano individuare liberamente tale comitato tra quelli già esistenti che rispettino il requisito di composizione o di costituirne appositamente uno nuovo. Si raccomanda alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Appare inoltre opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, acquisire un parere del comitato di consiglieri indipendenti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica.

6.2. Il Regolamento prevede che, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le società debbano ricorrere, in sede di deliberazione delle procedure, a presidi alternativi al comitato di amministratori indipendenti. In particolare, in tal caso, è previsto che le delibere siano approvate *“previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente”*. Pertanto, qualora nelle società tenute all'adozione delle procedure siano in carica un solo o due soli consiglieri indipendenti è possibile ricorrere al parere favorevole di questi ultimi, senza che vi sia la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza. Tra le possibili misure non figura, invece, l'espressione di un parere da parte del collegio sindacale: a quest'organo, infatti, è già assegnato non solo il compito di controllare l'osservanza delle procedure adottate, ma anche quello di verificare la conformità delle procedure stesse ai principi indicati nel Regolamento (v. articolo 2391-*bis* del codice civile, articolo 149 del Testo unico nonché articolo 4, comma 6, del Regolamento). In proposito, si ritiene che la valutazione del collegio sindacale riguardi sia la conformità delle procedure adottate al Regolamento sia il rispetto delle procedure medesime in occasione dell'approvazione delle singole operazioni: nel primo caso – così come, ovviamente, nel secondo – si tratta di valutazioni condotte *ex post*, ma si ritiene che nulla impedisca l'acquisizione di un parere del collegio sindacale sulla legittimità delle procedure prima che queste siano approvate¹⁴. In tal caso, il parere si affiancherebbe, senza sostituirlo, a quello espresso, in sede di adozione delle procedure, dai consiglieri indipendenti o dagli esperti indipendenti.

7. Operazioni compiute dalle società controllate [art. 4, comma 1, lettera d), e art. 5, comma 1]

Le operazioni compiute dalle società controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalle società controllanti che siano direttamente soggette

¹⁴ Resta inoltre ferma la possibilità, per le società, di coinvolgere nella redazione delle procedure, anche mediante espressione di specifici pareri, altri soggetti, quali ad esempio il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico: v. l'art. 4, comma 4, del Regolamento).

alla disciplina di correttezza e di trasparenza stabilita dal Regolamento in quanto emittenti azioni negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate¹⁵ sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico.

Diversamente, in materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che le società definiscano regole specifiche con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui la società controllante “*esamini o approvi*” le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in materia di operazioni compiute “*per il tramite di società controllate*” (articolo 2391-*bis* del codice civile¹⁶), richiede quindi che vi sia un'attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell'operazione) della controllante affinché quest'ultima sia tenuta ad attuare regole di correttezza.

Il Regolamento non impone, quindi, alle società controllanti l'esercizio di un'influenza (con o senza attività di direzione e coordinamento) ulteriore rispetto a quella che esse già esercitino nei propri rapporti con le società controllate. Esso, infatti, si limita ad incidere sui processi decisionali, relativi alle operazioni compiute dalle controllate, adottati dalle società indipendentemente dall'attuazione del Regolamento, per scelta autonoma o per imposizione di legge (quest'ultimo è il caso, ad esempio, delle operazioni sulle quali la capogruppo sia chiamata ad esprimere il proprio assenso in applicazione dell'articolo 136, comma 2, Tub).

A tali fini, si ritiene che:

- l'esame o l'approvazione delle operazioni non debbano necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa ma che sia sufficiente che un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;
- per “esame” si possa intendere non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

¹⁵ A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

¹⁶ Per l'individuazione delle controllate indicate nell'art. 2391-*bis* del codice civile si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile e non alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate, contenuta nell'Allegato n. 1 al Regolamento e mutuata dai principi contabili internazionali vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento: tale precisazione può assumere rilevanza in quanto si ritiene che la definizione civilistica faccia riferimento al solo controllo individuale; al contrario, la definizione contenuta nel citato Allegato 1 contiene un espresso riferimento al controllo congiunto.

Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette interamente alla responsabilità delle società l'individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni. Le società controllanti non saranno, quindi, tenute ad applicare integralmente, per le operazioni delle controllate da loro esaminate o approvate, le disposizioni di natura procedurale dettate dal Regolamento. Queste ultime, infatti, potranno essere declinate da ciascuna società controllante secondo il grado di influenza che essa esercita in conformità alle autonome determinazioni in materia di rapporti con le società controllate ovvero secondo la maggiore o minore rilevanza dell'operazione.

Nell'ipotesi in cui l'operazione sia compiuta da una società quotata per il tramite di un'altra società quotata, nel senso sopra indicato, entrambe le società saranno tenute all'applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli: la società controllante applicherà, in sede di esame o approvazione dell'operazione, le regole autonomamente individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del Regolamento, mentre la società controllata applicherà le procedure richieste dal Regolamento per le operazioni di maggiore o minore rilevanza. Ciò, naturalmente, sempreché la parte correlata sia tale anche per la società controllata.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata al compimento, da parte di società controllate, di operazioni con parti correlate della controllante che possano indicare – in ragione del numero, del tipo, dell'entità o della frequenza – un'elusione dei presidi di correttezza indicati nel Regolamento.

8. Individuazione dei soggetti rilevanti per l'applicazione della disciplina [art. 4, comma 2]

La disciplina del Regolamento si applica alle operazioni con “parti correlate” come definite nell'Allegato n. 1 del medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento al momento dell'adozione delle procedure le società devono valutare se individuare - e conseguentemente indicare nelle stesse procedure - ulteriori categorie di soggetti, rispetto alle parti correlate come definite nel citato Allegato n. 1, a cui applicare, in tutto o in parte¹⁷, la disciplina procedurale e di trasparenza di cui trattasi.

Ai fini della predetta valutazione le società devono tenere conto di:

- particolari assetti proprietari. Ad esempio, una società con assetti proprietari particolarmente frammentati potrebbe decidere di applicare la disciplina, in tutto o in parte, a titolari di partecipazioni inferiori a quelle rilevanti per le presunzioni di esercizio dell'influenza notevole (20 per cento previsto nell'Allegato n. 1 del Regolamento e mutuato dal vigente IAS 28; 10 per cento

¹⁷ Ad esempio, le società potrebbero decidere di applicare alle operazioni con i predetti ulteriori soggetti solo la disciplina della trasparenza con documento informativo prevista dall'art. 5.

indicato con riferimento alle partecipazioni nelle società con azioni quotate dall'articolo 2359 del codice civile), indipendentemente dall'esercizio di un'influenza notevole o dominante (individuale o congiunta) sulla società partecipata;

- eventuali vincoli contrattuali rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile nonché di eventuali vincoli contrattuali o statutari tramite i quali si possono realizzare la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*septies* del codice civile. In particolare, si fa riferimento ai contratti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono determinare un'influenza dominante sulla società; si fa, inoltre, riferimento alle ipotesi in cui una società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento in forza di un contratto o di clausole statutarie;

- discipline di settore eventualmente applicabili in materia di parti correlate. Qualora, ai fini di una disciplina di settore analoga o contigua (ad esempio, in ambito bancario), una società sia tenuta ad individuare un "perimetro di correlazione" più ampio di quello derivante dalle definizioni contenute nell'Allegato n. 1, essa potrebbe ritenere utile, ai fini di una semplificazione delle procedure, individuare un unico perimetro per entrambe le discipline.

Nel valutare se ampliare il novero dei soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le regole procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento, le società possono inoltre avere riguardo alla disciplina applicabile in materia di contabilità. In particolare, si potrà estendere l'ambito dei soggetti inclusi nell'Allegato n. 1 facendo riferimento a una o più delle ulteriori fattispecie di correlazione previste dalla nozione di "parte correlata" contenuta nel principio contabile IAS 24 adottato dal Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010. Trattandosi di una mera estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento, resta fermo che le fattispecie di correlazione comuni al nuovo IAS 24 e all'Allegato n. 1 rimarrebbero disciplinate da quest'ultima fonte.

9. Pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti [art. 5, comma 1]

Come espressamente indicato nel comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento, la pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza nonché la pubblicazione dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti è richiesta dalla Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico. Ciò rende altresì applicabile la disciplina del reclamo per grave danno prevista dal comma 6 del medesimo articolo 114 del Testo unico¹⁸.

¹⁸ In particolare, il comma 6 dell'art. 114 del Testo unico prevede: " *Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o*

Il Regolamento richiede la pubblicazione del documento informativo e dei pareri ora ricordati con riguardo alle sole operazioni di maggiore rilevanza. Ciò non impedisce naturalmente la diffusione di un documento contenente le informazioni richieste per tali operazioni (o anche solo di parte di esse) in occasione dell'approvazione di operazioni di minore rilevanza, secondo le modalità previste per l'informazione regolamentata: gli emittenti possono cioè liberamente valutare se un'operazione, anche a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi del Regolamento, meriti una maggiore *disclosure* a vantaggio del mercato. Questa facoltà può essere di ausilio agli emittenti in ipotesi "di confine", nelle quali, pur essendo un'operazione qualificabile come "di minore rilevanza" in applicazione dell'Allegato n. 3, essa si collochi poco al di sotto della soglia di maggiore rilevanza.

10. Informazione finanziaria periodica [art. 5, comma 8]

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, l'articolo 5, comma 8, del Regolamento contiene norme in materia di informazione periodica sulle operazioni con parti correlate (obblighi aggiuntivi di informativa periodica sono previsti in altre disposizioni: si veda, ad esempio, l'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento).

In particolare, viene richiesto che nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sia fornita informazione:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lett. a));
- b) sulle altre singole operazioni con parti correlate "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società (art. 5, comma 8, lettera b));
- c) sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lettera c)).

Le disposizioni delle lettere b) e c) attuano, in conformità all'articolo 154-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni delle direttive europee in materia di operazioni con parti correlate da includere nella relazione intermedia sulla gestione (art. 5, par. 4, direttiva 2004/109/CE e art. 4 direttiva 2007/14/CE). Per tale motivo, l'oggetto dell'informazione, ivi incluso il perimetro rilevante della correlazione, è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, come richiesto dalle direttive europee per le società che redigano i documenti contabili secondo tali principi (si veda anche il Considerando 5 della direttiva 2007/14/CE). La lettera a), al contrario, fa riferimento alle "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai

temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto."

sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento con riferimento sia all'ambito soggettivo sia ai criteri di rilevanza dell'operazione.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione sulla gestione annuale:

- 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione con la parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

- 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

Come indicato nell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

11. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico [art. 6]

L'articolo 6 del Regolamento, nel caso in cui operazioni con parti correlate siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, richiede che nel

comunicato da diffondere al pubblico siano inserite talune specifiche informazioni, “*in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi*” ai sensi della predetta norma.

A tale riguardo, si rammenta che l’articolo 66, comma 2, lettera *a*), del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) prevede che il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate debba contenere “*gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati*”: deve quindi essere comunicato ogni elemento informativo idoneo ad influire, anche congiuntamente ad altre informazioni, in modo sensibile sui prezzi dei relativi strumenti finanziari. Restano altresì fermi gli obblighi informativi eventualmente stabiliti da schemi di comunicato *price-sensitive* definiti dalle società di gestione del mercato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni emesse dalla società.

Con riguardo ai casi in cui l’emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità all’Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previsti dal Regolamento, si riporta di seguito una lista, non esaustiva, di elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto del citato articolo 66, comma 2, lettera *a*), e che, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento, costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni. Tali elementi sono:

- i)* le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- ii)* le motivazioni economiche dell’operazione;
- iii)* una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione;
- iv)* le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
- v)* l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale caso, l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

12. Procedure per le operazioni di minore rilevanza [art. 7, comma 1, e Allegato n. 2, par. 1.1]

12.1. Le previsioni del Regolamento in materia di procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate rappresentano il livello minimo delle tutele in materia di correttezza sostanziale e procedurale dettate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile. Resta, quindi, ferma la facoltà per le società di adottare misure più stringenti, come reso evidente dal termine "almeno" (per le operazioni di minore rilevanza, v. articolo 7, comma 1, del Regolamento e par. 1.1. dell'Allegato n. 2; analoghe previsioni riguardano le operazioni di maggiore rilevanza e le operazioni strategiche, v. articolo 8, comma 1, del Regolamento e parr. 2.1. e 3.1 dell'Allegato n. 2). Per quanto riguarda in particolare le operazioni di minore rilevanza, l'articolo 7, comma 1, del Regolamento fa espressamente salva la possibilità di adeguare le procedure alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza (indicate nell'articolo 8). Ne deriva che le procedure potranno adottare, su base volontaria, tali ultimi presidi ovvero anche solo alcuni tra essi¹⁹, ferma la facoltà di individuare altre misure, ulteriori a quelle applicabili in forza dell'articolo 7, non previste dal Regolamento. Analoghe considerazioni valgono, pur in assenza di un richiamo espresso alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le società che adottino il sistema dualistico di amministrazione e controllo (Allegato n. 2, par. 1.1.).

12.2. Per le operazioni di minore rilevanza è previsto il ricorso a un parere preventivo non vincolante rilasciato da un comitato composto da amministratori non esecutivi e non correlati²⁰ in maggioranza indipendenti (articolo 7, comma 1, lettera *a*). La previsione consente tanto l'utilizzo di comitati già esistenti, come, ad esempio, il comitato di controllo interno richiesto dal Codice di autodisciplina delle società quotate²¹, quanto il ricorso a comitati costituiti in occasione dell'approvazione della singola operazione con parte correlata.

Rimane peraltro auspicabile che le società, eventualmente in occasione del primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui trattasi, anche per le operazioni di minore rilevanza costituiscano un comitato composto esclusivamente da

¹⁹ Anche per alcune soltanto tra le operazioni di minore rilevanza.

²⁰ Ai sensi dell'art. 3, lett. *i*), del Regolamento sono "*amministratori non correlati*": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

²¹ Si rammenta che il Codice di Autodisciplina richiede un comitato di controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti per le sole società quotate controllate da un'altra quotata. Si rammenta, inoltre, che il nuovo art. 37 del Regolamento Mercati prevede a regime (cfr., per indicazioni sulla disciplina transitoria, il successivo paragrafo 23), tra le condizioni per l'ammissione a quotazione di società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento:

a) la presenza di un comitato di controllo interno composto interamente da amministratori indipendenti;
b) che, ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria siano composti esclusivamente da amministratori indipendenti.

amministratori indipendenti, come previsto dalle migliori prassi internazionali. Ciò consentirebbe altresì di concentrare i presidi sulle operazioni con parti correlate in un unico comitato²².

In ogni caso, si auspica che le società evitino di includere nel comitato cui spetta il parere sull'operazione amministratori non esecutivi che, per quanto non correlati alla controparte dell'operazione, abbiano con essa rapporti tali da lederne l'indipendenza dalla medesima: ad esempio, qualora l'operazione dovesse essere conclusa con il socio di controllo e un amministratore non esecutivo avesse un legame professionale o familiare con quest'ultimo, sarebbe preferibile non assegnare a tale amministratore alcun ruolo nell'espressione del parere richiesto.

Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

13. Pareri preliminari all'approvazione delle operazioni [art. 7, comma 1, lettere a) e d); art. 8, comma 1, lettere c) e d); Allegato n. 2, parr. 1.1.a, 1.3, 2.1.c, 2.2, 3.1.d]

Il Regolamento collega alcuni effetti giuridici ai pareri non favorevoli rilasciati dai soggetti tenuti alla sua espressione. Tali effetti possono ad esempio consistere – a seconda della rilevanza dell'operazione, del sistema di amministrazione e controllo adottato o delle scelte compiute in sede di redazione delle procedure – nell'impossibilità di deliberare l'operazione, nell'onere di ricorrere alla deliberazione di un diverso organo sociale o, più semplicemente, in obblighi informativi.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni con riguardo a talune ipotesi particolari di formulazione del parere. Perché il parere possa essere considerato “favorevole”, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto “favorevole” ai sensi del Regolamento, purché le

²² Si rammenta, infatti, che:

- per l'adozione delle procedure, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, è richiesto un parere preventivo vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti;
- per le operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, è richiesto il coinvolgimento nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa (con il rilascio di un parere preventivo vincolante) di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo [articolo 7, lettera f) e Allegato n. 2, parr. 1.1.f e 3.1.i].

14. Esperti indipendenti [art. 7, comma 1, lettera b); Allegato n. 2, paragrafi 1.1.b, 1.3, 2.2.b, 3.1.c]

14.1. Il Regolamento stabilisce, con una previsione richiamata in più disposizioni, che i consiglieri indipendenti non correlati o i comitati da loro composti abbiano la facoltà di farsi assistere a spese della società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il principio non impone che gli esperti scelti dai consiglieri indipendenti debbano essere diversi da quelli eventualmente nominati dalla società: si ritiene pertanto che tale disposizione sia rispettata anche qualora ai consiglieri indipendenti sia assegnato il potere di indicare gli esperti che la società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con parti correlate. La precisazione vale qualunque sia l'operazione oggetto di esame da parte dei consiglieri indipendenti; qualora la stessa sia di minore rilevanza, sarà inoltre applicabile la possibilità, per la società, di porre un limite di spesa, riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti. La valutazione circa l'indipendenza dell'esperto chiamato ad assistere i consiglieri indipendenti compete naturalmente a questi ultimi.

14.2. Con riferimento ai requisiti di indipendenza degli esperti, l'Allegato n. 4 (*“Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate”*) indica le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente e di cui occorre far menzione nel documento. Tuttavia, nello stesso Allegato è precisato che tali relazioni possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione nel documento.

15. Presidi alternativi in mancanza di amministratori indipendenti [art. 7, comma 1, lettera d); art. 8, comma 1, lettera d)]

15.1. Il Regolamento prevede che le società debbano ricorrere a specifici presidi nelle ipotesi in cui, per l'esiguo numero di amministratori indipendenti, non sia possibile costituire un comitato secondo le regole indicate nell'articolo 7. I presidi alternativi così adottati devono in ogni caso essere equivalenti a quello indicato nella lettera a) dell'articolo 7.

Ferma la facoltà per le società di individuare altre soluzioni, si considerano comunque “presidi equivalenti” l'assunzione della delibera previo motivato parere, non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dal collegio sindacale o da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del collegio sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si considera inoltre presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'amministratore indipendente non correlato eventualmente presente.

Quale che sia la soluzione prescelta dalle società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), il giudizio di equivalenza riguarda anche il rispetto sostanziale delle previsioni sulla trasparenza in materia di operazioni approvate pur in presenza di indicazioni contrarie che siano emerse in applicazione dei presidi adottati [art. 7, comma 1, lettera *g*)]. Ne discende che qualora il presidio consista nell'espressione di un parere – sia esso rilasciato da soggetti interni alla società o da esperti indipendenti – si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del parere negativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g*).

15.2. Analoghi rimedi sono previsti per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza. In tal caso, l'equivalenza rispetto alle funzioni svolte dagli amministratori indipendenti nelle forme previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 8 (in materia di trattative, istruttoria e approvazione dell'operazione) si ritiene soddisfatta, ferma la facoltà delle società di individuare altre soluzioni:

i) con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, mediante l'attribuzione ad uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero al collegio sindacale o a un esperto indipendente dei compiti indicati nella ricordata lettera *b*);

ii) con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, mediante l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti indicati nel punto *i*) sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima ovvero previo motivato parere, sul medesimo oggetto, del collegio sindacale o dell'esperto indipendente indicato nel punto *i*).

Così come indicato per le operazioni di minore rilevanza, l'equivalenza rispetto ai presidi indicati nel Regolamento del parere rilasciato dal collegio sindacale può ritenersi sussistente solo qualora i componenti del collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Anche i pareri rilasciati in attuazione dei presidi alternativi sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Parimenti, si considera presidio equivalente l'assunzione della delibera, in conformità allo statuto, previa autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile.

16. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza [art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2; Allegato n. 2, par. 2.2]

16.1. Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, le procedure devono prevedere, tra l'altro, che l'operazione sia approvata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto da soli amministratori indipendenti, anche appositamente costituito in vista della singola operazione, *“ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati”*. Le procedure possono quindi prevedere che le operazioni siano approvate, anziché dal comitato di amministratori indipendenti il ricorso al quale è comunque richiesto durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, direttamente dal consiglio di amministrazione con doppie maggioranze o *quorum* rafforzati che attribuiscono un ruolo determinante agli amministratori indipendenti. Ad esempio, potrebbe essere previsto che l'operazione debba essere approvata dall'organo amministrativo, oltre che con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati che compongono tale organo.

Si ritiene, peraltro, che il parere di un comitato di indipendenti possa più efficacemente garantire la correttezza procedurale e sostanziale dell'operazione in quanto tale soluzione consente non solo di dare maggiore evidenza all'opinione degli indipendenti con la pubblicazione del loro parere, ma anche una maggiore libertà di espressione da parte degli indipendenti, potendosi essi riunire da soli nell'ambito del comitato.

Come già indicato per le operazioni di minore rilevanza, particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

16.2. Il secondo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità di consentire ai consigli di amministrazione di approvare un'operazione di maggiore rilevanza, ricorrendo all'autorizzazione assembleare, anche nelle ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano espresso un “avviso contrario” al compimento dell'operazione stessa. L'espressione riportata, volutamente ampia, fa riferimento alle diverse modalità con le quali le procedure possono declinare il ruolo degli amministratori indipendenti nella fase di approvazione dell'operazione secondo quanto indicato nell'articolo 8, comma 1, lettera c). L'espressione include pertanto sia il rilascio del parere da parte del comitato indicato nella lettera b) sia il voto contrario da parte della maggioranza degli indipendenti sia, infine, qualunque altra modalità di espressione da parte degli amministratori indipendenti che le società abbiano deciso di adottare nell'assegnare alla maggioranza di tali amministratori (o ai soggetti chiamati ad esprimersi in forza dei presidi alternativi, qualora applicabili) un ruolo determinante nell'approvazione dell'operazione.

16.3. Si rammenta che nello schema di documento informativo da pubblicare per le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento è espressamente richiesto quanto

segue: “*Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, [il documento informativo contiene] un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso*” (cfr. par. 2.3 dell’Allegato n. 4 al Regolamento).

Con riferimento al contenuto del medesimo documento informativo, il par. 2.4 dell’Allegato n. 4 richiede di indicare “i termini e l’oggetto del mandato” eventualmente conferito ad esperti indipendenti per la valutazione della congruità dell’operazione. A tali fini, per “termini del mandato” si intendono le clausole accessorie a quelle che individuano l’oggetto dell’incarico, tra cui quelle con le quali si definiscono le c.d. “*assumptions*”. Le società non sono invece tenute a indicare il compenso corrisposto all’*advisor* né le altre condizioni economiche dell’incarico.

17. Procedura c.d. di *whitewash* in assemblea [art. 11, comma 3]

In materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le ipotesi in cui, in conformità alle procedure, una proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Regolamento prevede che le procedure debbano contenere regole volte a impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei “soci non correlati votanti” esprima voto contrario sull’operazione.

La definizione di “soci” non correlati prevista dall’articolo 3, lettera l), include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto. La definizione considera inoltre “non correlati” e, pertanto, inclusi nel computo del *quorum* speciale, i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell’operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla società. In questo modo, ai fini dell’esclusione dal calcolo della maggioranza richiesta nell’articolo 11, comma 3, sono presi in considerazione solo soggetti che siano direttamente correlati alla società oltre che alla controparte dell’operazione. Ai fini dell’accertamento di rapporti di correlazione tra parti correlate della società, quest’ultima si avvarrà delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del Regolamento.

La disposizione indicata nell’art. 11, comma 3, del Regolamento lascia impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari (in particolare, articoli 2368 e 2369) e in materia di conflitto d’interessi dei soci (in particolare, articoli 2368, comma 3, e 2373). A tali norme si aggiunge, senza sostituirsi, la condizione che non vi sia un voto contrario da parte della maggioranza dei “soci non correlati”, da calcolarsi sui soli votanti al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione.

A tale risultato è certamente possibile pervenire attraverso un’apposita previsione statutaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del codice civile. Tuttavia, si ritiene che il medesimo effetto possa essere ottenuto anche in assenza di modifiche statutarie mediante una regola, da includere nelle procedure, che richieda l’inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una

previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento.

18. Procedure per le operazioni di competenza assembleare nei casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale [art. 11, comma 5]

Per le operazioni di competenza assembleare è prevista la possibilità, ove espressamente consentito dallo statuto, di derogare nei casi di urgenza alle disposizioni procedurali, ferma la disciplina della trasparenza, purché vengano soddisfatte alcune condizioni indicate nell'articolo 11, comma 5.

Considerato che le operazioni di competenza assembleare sono quelle che possono più direttamente incidere sulla struttura di una società (si pensi, ad esempio, ad una fusione o ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), si è ritenuto di limitare l'utilizzo di tale facoltà per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai soli *“casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali”*.

Si rappresenta che, ai soli fini della disciplina in esame, con l'espressione “crisi aziendali” s'intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.

19. Operazioni di importo esiguo [art. 13, comma 2]

Le procedure possono prevedere che il Regolamento non si applichi alle operazioni di importo esiguo. A tal fine, esse identificano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), la dimensione delle operazioni da esentare.

Nell'identificare la “soglia di esiguità” le società tengono conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano *prima facie* alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. Seppure tale giudizio non possa prescindere dalle dimensioni dell'impresa, è opportuno che nel definire le soglie dimensionali per le operazioni di importo esiguo le società facciano ricorso, laddove possibile, a valori assoluti anziché a grandezze di tipo percentuale. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'individuazione di una soglia particolarmente elevata in rapporto alle dimensioni della

società, per quanto definita in valore assoluto, rappresenterebbe una violazione del Regolamento²³. Si evidenzia inoltre che le procedure potrebbero anche individuare soglie di esiguità differenziate a seconda della tipologia dell'operazione o della categoria di parte correlata coinvolta.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata a possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

20. Deroga alle procedure per le operazioni urgenti [art. 13, comma 6]

20.1. Il Regolamento consente alle società i cui statuti lo prevedano di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. In tali ipotesi, il Regolamento indica alcuni obblighi a cui le società sono tenute ad adempiere. Qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, tra i presidi indicati rientra anche un'informativa preventiva al presidente del consiglio di amministrazione o di gestione circa le ragioni di urgenza. In tal modo, la previsione assicura che i soggetti in grado di convocare gli organi amministrativi collegiali siano informati della disapplicazione dei presidi di correttezza dell'operazione e delle ragioni per le quali ciò avviene. Poiché i principi di correttezza contenuti nel Regolamento e nei suoi Allegati sono sempre derogabili in senso più restrittivo da parte delle società (come reso evidente dall'impiego del termine "almeno" negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato n. 2), queste ultime potranno sempre prevedere nelle procedure, nell'ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione non sia qualificabile come consigliere indipendente non correlato, che la medesima informazione sia fornita anche a un consigliere indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli consiglieri indipendenti. Tale figura può naturalmente coincidere con il *lead independent director* previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

20.2. La facoltà di avvalersi dell'esenzione relativa alle operazioni urgenti è applicabile anche per le operazioni compiute tramite società controllate. A tal fine, in conformità all'articolo 13, comma 6, del Regolamento, le società quotate o diffuse dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

21. Facoltà di esclusione per le operazioni con o tra società controllate e con società collegate [art. 14, comma 2]

²³ Più precisamente, sebbene la soglia debba preferibilmente essere espressa in termini assoluti, la valutazione da condursi per l'individuazione di tale soglia non potrà che essere relativa alle dimensioni della società interessata.

Il Regolamento prevede la facoltà di esentare dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza (salve le disposizioni in materia di informazione contabile periodica previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento) le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate²⁴, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento (società con azioni quotate o diffuse), che esercita il controllo o l'influenza notevole. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante.

Interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale

²⁴ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1. Ne deriva la possibilità di esentare, ad esempio, operazioni compiute con *joint venture* partecipate dalla società tenuta all'applicazione del Regolamento.

sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata²⁵. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate²⁶.

22. Disciplina transitoria del Regolamento sulle operazioni con parti correlate [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, par. IV.1, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010]

22.1. Nella delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, con riferimento al regime transitorio delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate è previsto quanto segue:

a) le società devono adottare le procedure previste dall'articolo 4 del Regolamento entro il 1° dicembre 2010;

b) le disposizioni in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza previste dall'articolo 5 del Regolamento (pubblicazione di un documento informativo e informazione nei documenti contabili ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico) si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2010²⁷. Fanno eccezione le disposizioni in materia di documento informativo relative al cumulo delle operazioni con una stessa parte correlata o con soggetti che siano contestualmente

²⁵ A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

(i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

(ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

²⁶ Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la società A (quotata) controlla la società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'operazione tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

²⁷ Fino a tale data rimangono in vigore gli articoli 71-bis (pubblicazione documento informativo per operazioni con parti correlate), 91-bis (invio alla Consob del documento informativo sulle operazioni con parti correlate) e 81, comma 1, (informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti.

parti correlate di quest'ultima e della società: tale cumulo delle operazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5, si applica con riferimento alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le società il cui esercizio non inizi il 1° gennaio terranno conto, ai fini del cumulo, delle operazioni concluse a partire da tale data e fino al termine naturale dell'esercizio: il computo delle operazioni ai fini del cumulo sarà riavviato con l'inizio dell'esercizio successivo;

c) le società, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento, devono trasmettere alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, i documenti e i pareri pubblicati ai sensi del medesimo articolo 5 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti. Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, si applica la disciplina transitoria contenuta nel punto IV della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

d) le società applicano le disposizioni procedurali del Regolamento entro il 1° gennaio 2011.

Tra le disposizioni la cui entrata in vigore o la cui applicabilità sono differite ai sensi della disciplina transitoria contenuta nella citata delibera n. 17221 non rientra l'articolo 6 del Regolamento (*“Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico”*). Ne deriva che già dall'entrata in vigore del Regolamento²⁸ i comunicati pubblicati in applicazione dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico devono contenere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale norma, le indicazioni previste nell'articolo 6²⁹, se ed in quanto queste siano applicabili secondo la disciplina transitoria.

In particolare:

1) le previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), si applicano a partire dall'entrata in vigore del Regolamento con riferimento alle operazioni con parti correlate identificate dalle società ai fini dell'applicazione dell'articolo 71-bis (documento informativo) e dell'articolo 81, comma 1, (relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti che, come detto, sono abrogati (insieme all'articolo 91-bis del medesimo regolamento) a decorrere dal 1° dicembre 2010;

²⁸ In data 9 aprile 2010.

²⁹ L'art. 6 (*“Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico”*) prevede: *“Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:*

a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;

d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.”.

2) l'articolo 6, comma 1, lettera c), si applica dal 1° dicembre 2010. Dalla medesima data, le società applicano le lettere a) e b) con riferimento alle parti correlate come definite dal Regolamento;

3) le lettere d) ed e) dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

22.2. Con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza che siano state approvate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento in materia di trasparenza (1° dicembre 2010) e che non abbiano costituito oggetto di informativa ai sensi dell'articolo 71-bis, in quanto non ancora concluse, si raccomanda di pubblicare comunque il documento informativo previsto dal citato articolo 5, comma 1, nei termini ivi previsti, a decorrere dall'esecuzione dell'operazione, rimanendo fermo che la Consob potrà richiedere tale pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, con riferimento alla specifica operazione.

23. Disciplina transitoria dell'articolo 37 del Regolamento Mercati [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, paragrafi II e IV.2]

Con la delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 è stato modificato l'articolo 37 del Regolamento Mercati che individua, in attuazione dell'articolo 62, comma 3-bis, del Testo unico, le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

Per l'entrata in vigore della nuova disciplina è previsto che:

a) le società con azioni già quotate e già soggette ad attività di direzione e coordinamento alla data di entrata in vigore della delibera, ovvero che diventino soggette a tale attività entro il 1° ottobre 2010, si adeguino alle nuove disposizioni dell'articolo 37 entro 30 giorni dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

b) alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010 si applicano le condizioni previste dall'articolo 37 *ante* modifica³⁰. Tali società si dovranno adeguare alle nuove prescrizioni dell'articolo 37 modificato a partire dalla prima assemblea di rinnovo del consiglio di amministrazione o del

³⁰ In particolare l'art. 37, comma 1, lett. d), *ante* modifica richiede “la presenza di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria”. La Borsa Italiana, a sua volta, fa riferimento a quanto previsto dall'art. IA.2.13.6, comma 1 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa per il segmento STAR in tema di numero degli amministratori indipendenti (almeno 2 amministratori indipendenti per consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 indipendenti per i consigli composti da 9 a 14 membri; almeno 4 indipendenti per i consigli composti da oltre 14 membri) e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina in tema di requisiti di indipendenza degli amministratori.

consiglio di sorveglianza convocata dopo il 1° ottobre 2010. Anche in tal caso si applica il termine di adeguamento dei 30 giorni successivi all'assemblea ricordato nella lettera *a*), inserito con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (termine previsto al fine di consentire la costituzione dei comitati in conformità al nuovo articolo 37);

c) alle società che presentino domanda di ammissione a quotazione dopo il 1° ottobre 2010 si applicheranno le nuove condizioni previste dal novellato articolo 37.

IL PRESIDENTE VICARIO

Vittorio Conti